

Oggetto: Designazione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- il Comune di Venezia controlla indirettamente, tramite CMV S.p.A. (detenuta al 100%), la Casinò di Venezia Gioco S.p.A., società di gestione della Casa da Gioco di Venezia;
- con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 della società sono giunti a scadenza l'organo amministrativo ed il collegio sindacale di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;
- pertanto è necessario procedere con urgenza con la nomina degli organi sopra indicati;

Preso atto che ai sensi dello Statuto di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.:

- la società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;
- nel caso sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;
- gli Amministratori sono tutti nominati dall'Assemblea e durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data;
- agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea;
- il Collegio Sindacale della società è composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea;
- i sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili ed il loro compenso è stabilito dall'assemblea;

Preso atto inoltre che:

- ◆ Part. 11 del D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che:
 - L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;
 - l'assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e

controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VP bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile* La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

- o nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- o gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;
- o nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- o coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;
- o l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, prevede che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;

Ritenuto:

- in ragione dell'oggettiva complessità organizzativa derivante sia dalle dimensioni aziendali della Casinò di Venezia Gioco S.p.A., sia dal ruolo di gestore della Casa da Gioco e dalla natura dell'attività svolta, è necessario ed imprescindibile che la società sia amministrata da un organo collegiale;
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto, analogamente a quello uscente, da n. 3 (tre) membri;

Premesso inoltre che:

- * con avviso P.G. n. 260844 pubblicato in data 01/06/2021, rettificato con avviso P.G. n. 269289 in data 08/06/2021 e prorogato con provvedimenti P.G. n. 300580 del 29/06/2021 e P.G. n. 321269 del 9/7/2021, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "*Regolamento degli indirizzi per la*

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni”, l’intenzione di procedere alla designazione dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale della Società;

- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all’Albo Pretorio *Online* e sul sito internet del Comune di Venezia;
- tra i candidati che hanno presentato la loro candidatura a componenti dell’Organo Amministrativo della Casinò di Venezia Gioco S.p.A., sono stati individuati quali soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche nel Consiglio di Amministrazione della società:
 - Sig. Gianluca Forcolin, nato il 28/8/1968 dando l’indirizzo alla nomina quale Presidente;
 - Dott.ssa Gloria Sernagiotto, nata il 05/11/1985, per la carica di Consigliere;
 - Sig. Fabrizio Giri, nato il 27/02/1966, per la carica di Consigliere

e gli stessi hanno dato la loro disponibilità;

- tra i candidati che hanno presentato la loro candidatura a componenti dell’Organo di Controllo della società Casinò di Venezia Gioco S.p.A., sono stati individuati quali soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche nei Collegio Sindacale della società:

- **Dott. Alessandro Danesin**, nato **omissis** il **3/3/1962**, C.E. **omissis**,
per la carica di **Presidente**;
- **Dott. Arcangelo Boldrin**, nato **omissis** il **2/9/1949**, C.E.
omissis per la carica di **sindaco effettivo**;
- **Dott.ssa Caterina Cosulich**, nata **omissis** il **5/3/1963**, **omissis**,
per la carica di **Sindaco effettivo**;
- **Dott.ssa Stefania Bortotetti**, nata **omissis** il **21/12/1966**, C.E.
omissis per la carica di **Sindaco supplente**;
- **Dott. Giovanni Gasparoni**, nato **omissis** il **9/4/1972**, C.E.
omissis per la carica di **Sindaco supplente**;

e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto in particolare opportuno confermare i componenti del Collegio Sindacale uscente in quanto ritenuti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell’incarico come risultanti anche dai curriculum vitae e per garantire la continuità dell’attività di controllo;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla designazione, da indicare alla controllante CMV S.p.A. ai fini della successiva nomina assembleare in seno alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A., del Consiglio di Amministrazione di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. come sopra indicato;
- di fissare la durata delle cariche di amministratore oggetto del presente provvedimento ai sensi dello Statuto della società, in due esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022);
- di stabilire che il compenso annuo per le cariche oggetto del presente provvedimento sia pari, per il Presidente, ad € 40.000,00, e sia pari, per ciascun Consigliere, ad € 15.000,00;
- di procedere alla designazione, da indicare alla controllante CMV S.p.A. ai fini della successiva nomina assembleare in seno alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A., dei soggetti sopra indicati quali componenti del Collegio Sindacale, individuando nel dott. Alessandro Danesin la figura del Presidente;
- di fissare la durata del Collegio Sindacale nominato con il presente provvedimento ai sensi del citato art. 8 dello Statuto della società e dell'art. 2400 C.C., in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023;
- di stabilire che il compenso annuo per i componenti del Collegio Sindacale sia fissato in conformità alle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con Atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e correlata Direttiva PG n. 185665/2013, non potendo in ogni caso superare il compenso annuo dei singoli componenti del Collegio Sindacale uscente;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- gli artt. 2397, 2399 e 2400 del Codice Civile, aventi ad oggetto composizione del collegio sindacale, cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci e nomina e cessazione dal relativo ufficio;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "*Nomina dei rappresentanti del Comune*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;

- il *"Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il *"Regolamento sul sistema dei controlli interni"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;
- il *"Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale"* approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. 175/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- la legge n. 120/2011, in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, richiamata dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."* e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021;
- ai sensi del vigente PTPCT 2021-2023, il Visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attestante la non sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013 ostative al conferimento dell'incarico di amministratore in oggetto;
- lo Statuto della sopra richiamata Società;

DISPONE

1. che la società Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sia amministrata, per le ragioni meglio espresse in premessa, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri;

2. di procedere alla designazione, da indicare alla controllante CMV S.p.A. ai fini della successiva nomina assembleare in seno a Casinò di Venezia Gioco S.p.A., dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della società:

- Sig. **Gianluca Forcolin**, nato **omissis** il 28/8/1968, C.F. **omissis** dando l'indirizzo alla sua nomina quale *Presidente*;
- Dottssa **Gloria Sernagiotto**, nata **omissis** il 05/11/1985, **omni s s i s** per la carica di *Consigliere*;
- Sig. **Fabrizio Giri**, nato **omissis** il 27/02/1966, C.F. **omissis** per la carica di *Consigliere*;

3. di fissare la durata delle cariche di amministratore oggetto del presente provvedimento ai sensi dello Statuto della società, in due esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022);

4. di stabilire che il compenso annuo per le cariche oggetto del presente provvedimento sia pari, per il Presidente, ad € 40.000,00 e sia pari per ciascun Consigliere, ad € 15.000,00;

5. di procedere alla designazione, da indicare alla controllante CMV S.p.A. ai fini della successiva nomina assembleare in seno alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A., dei seguenti componenti del Collegio Sindacale della Casinò di Venezia Gioco S.p.A.:

- » Doti. **Alessandro Danesi**, nato **omissis** il 3/3/1962, **omissis**, per la carica di **Presidente**;
- » Dott. **Arcangelo Boldrin**, nato a **omissis** il 2/9/1949, C.F. **omissis** per la carica di **Sindaco effettivo**;
- » Dottssa **Caterina Cosulich**, nata **omissis** il 5/3/1963, **omissis** per la carica di **Sindaco effettivo**;
- » Dottssa **Stefania Bortoletti**, nata **omissis** il 21/12/1966, C.F. **omissis** per la carica di **Sindaco supplente**;
- » Dott. **Giovanni Gasparoni**, nato **omissis** il 9/4/1972, C.F. **omissis** per la carica di **Sindaco supplente**;

6. di fissare la durata del Collegio Sindacale nominato con il presente provvedimento ai sensi del citato art. 8 dello Statuto della società e dell'art. 2400 C.C., in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023;

7. di stabilire che il compenso annuo per i componenti del Collegio Sindacale sia fissato in conformità alle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con Atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e correlata Direttiva PG n. 185665/2013, non potendo in ogni caso superare il compenso annuo dei singoli componenti del Collegio Sindacale uscente;

8. al momento dell'accettazione dell'incarico ciascun soggetto interessato dovrà sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del *“Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale”* approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

7. di demandare al delegato del Comune di Venezia all'assemblea dei soci della Società CMV S.p.A. di rappresentare le designazioni contenute nel presente provvedimento quale indirizzo di voto per la nomina assembleare in seno alla controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Il presente provvedimento è trasmesso alla società ed ai soggetti designati per i provvedimenti consequenziali.

Luigi Brugnaro (*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

() li presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere tesa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*